

## MODELLO PER IL CALCOLO DELLE MULTE E DEI DIVIETI D'OFFRIRE I PROPRI SERVIZI IN APPLICAZIONE DELLA LDist

(LDist - Legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro)

### 1. Infrazioni alle disposizioni sui salari minimi in ambito di distaccati, di cui all'art. 2 cpv. 1 LDist (art. 9 LDist)

#### Infrazione sul salario

##### - Calcolo sanzione senza adeguamento salariale

$$[(a-b) + (c \times 5'000 / 100)] \times \text{fattore K}$$

a = massa salariale lorda dovuta in base al CCL/CNL di riferimento (salari in infrazione)

b = massa salariale lorda emersa dal controllo ispettivo (salari in infrazione)

c = differenza percentuale:  $[(a-b) / a] \times 100$

Fattore K = fattore di correzione proporzionale al no. di lavoratori distaccati

N. lav. distaccati	Fattore di correzione K
da 1 a 5	1.5
da 6 a 10	2
da 11 a 15	2.5
da 16 a 20	3

A ogni multiplo di 5 il fattore K aumenta di 0.5.

##### - Calcolo sanzione con adeguamento salariale

differenza salariale (a-b), minimo fr. 500.--

#### Infrazione sul vitto

##### - Calcolo sanzione senza adeguamento vitto

differenza vitto dovuto x N. lav. distaccati x N. gg. di distacco + fr. 200.--

##### - Calcolo sanzione con adeguamento vitto

fr. 100.-- + fr. 50.-- di tassa di giustizia

Per le infrazioni di cui al punto 1 valgono le ulteriori condizioni:

- in aggiunta fr. 150.-- di tassa di giustizia (dove non diversamente specificato)
- per le aziende recidive la sanzione sarà aumentata di una volta e mezzo [per recidiva si intende la medesima o analoga infrazione nell'arco di cinque anni dall'infrazione precedente]

**2. Lievi infrazioni – periodi di lavoro e di riposo, sicurezza e salute sul posto di lavoro (art. 9 LDist)****Infrazioni legate alla sicurezza sul lavoro (LAINF - Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni / OPI - Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali)**

- sono considerate infrazioni di **1° livello** le mancanze riscontrate secondo l'art. 62 dell'OPI che prevedono un avvertimento al datore di lavoro;
- le infrazioni di **2° livello** sono quelle che prevedono una decisione di sospensione dei lavori secondo l'art. 4 dell'OPI;
- nel calcolo si terrà conto di un coefficiente di rischio definito nella direttiva 6508 della CFSL - Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro:  
1 = aziende senza rischi particolari, 2 = aziende con alcuni rischi particolari, 3 = aziende con rischi particolari

**- Calcolo sanzione:**

1° livello = fr. 100.-- x N. infrazioni riscontrate x N. lavoratori notificati x coefficiente di rischio

2° livello = fr. 200.-- x N. infrazioni riscontrate x N. lavoratori notificati x coefficiente di rischio

**Infrazioni alla protezione della salute sul posto di lavoro (LL - Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio - periodo di lavoro e di riposo)****- Calcolo sanzione:**

fr. 100.-- x N. infrazioni riscontrate x N. lavoratori distaccati

Per le infrazioni di cui al punto 2 valgono le ulteriori condizioni:

- importo minimo fr. 300.--
- in aggiunta fr. 150.-- di tassa di giustizia
- per le aziende recidive la sanzione sarà aumentata di una volta e mezzo [per recidiva si intende la medesima o analoga infrazione nell'arco di cinque anni dall'infrazione precedente]

**3. Gravi infrazioni - che superano l'importo massimo di fr. 5'000 - dopo verifica dei punti 1. e 2. (art. 9 LDist)**

- il primo superamento di fr. 1'000.--, o frazione, corrisponde ad un anno di divieto d'offrire i propri servizi sul nostro territorio
- ogni ulteriori fr. 2'000.--, o frazione, ulteriori sei mesi
- in aggiunta fr. 150.-- di tassa di giustizia

**4. Falsi indipendenti (art. 12 LDist)**

- importo forfettario fr. 2'500.--

Per le infrazioni di cui al punto 4 valgono le ulteriori condizioni:

- in aggiunta fr. 150.-- di tassa di giustizia
- per le aziende recidive la sanzione sarà aumentata di una volta e mezzo [per recidiva si intende la medesima o analoga infrazione nell'arco di cinque anni dall'infrazione precedente]

**5. Violazioni dell'obbligo di diligenza (art. 5 LDist)**

La sanzione nei confronti dell'appaltatore primario, in caso di violazione dell'obbligo di diligenza e in caso non sia stato possibile sanzionare il subappaltatore, sarà calcolata in base al punto 1 "Calcolo sanzione senza adeguamento salariale".

**6. Mancate trasmissioni di documenti - ditte estere (art. 9 LDist)**

- un anno di divieto d'offrire i propri servizi sul nostro territorio
- nel caso la documentazione pervenisse a seguito dell'emissione della decisione: commutazione in una sanzione pecuniaria di fr. 1'000.--
- per le aziende recidive il divieto sarà aumentato di una volta e mezzo [per recidiva si intende la medesima o analoga infrazione nell'arco di cinque anni dall'infrazione precedente]

Per le infrazioni di cui al punto 6 valgono le ulteriori condizioni:

- in aggiunta fr. 150.-- di tassa di giustizia

**7. Mancati pagamenti delle sanzioni cresciute in giudicato (art. 9 e 12 LDist)**

- divieto di offrire i propri servizi sul territorio svizzero in ragione dell'importo dovuto: fino ad un importo di fr. 1'000.-- un anno di divieto d'offrire i propri servizi sul nostro territorio. Ogni ulteriori fr. 1'000.--, o frazione, ulteriori anni di divieto.
- in aggiunta fr. 150.-- di tassa di giustizia

**8. Infrazioni all'obbligo di depositare la cauzione prevista nei CCL di obbligatorietà generale di cui all'art. 2 cpv. 2ter LDist (art. 9 LDist)**

- 10% della cauzione dovuta
- minimo fr. 1'000.--, massimo fr. 5'000.--
- in aggiunta fr. 150.-- di tassa di giustizia

**9. Mancate trasmissioni di documenti - verifiche rispetto CNL (art. 12 LDist)**

- fr. 2'000.--
- nel caso la documentazione pervenisse a seguito dell'emissione del decreto d'accusa: sanzione ridotta a fr. 1'000.--
- in aggiunta fr. 150.-- di tassa di giustizia
- per le aziende recidive la sanzione sarà aumentata di una volta e mezzo [per recidiva si intende la medesima o analoga infrazione nell'arco di cinque anni dall'infrazione precedente]

**10. Informazioni false all'Autorità - verifiche rispetto CNL (art. 12 LDist)**

La sanzione viene calcolata raddoppiando la multa prevista per l'infrazione commessa (sulla base delle reali informazioni appurate).

Per le infrazioni di cui al punto 10 valgono le ulteriori condizioni:

- minimo fr. 2'500.--
- in aggiunta fr. 150.-- di tassa di giustizia
- per le aziende recidive la sanzione sarà aumentata di una volta e mezzo

[per recidiva si intende la medesima o analoga infrazione nell'arco di cinque anni dall'infrazione precedente]

**11. Infrazioni alle disposizioni sui salari minimi prescritte dai CNL ai sensi dell'art. 360a del CO, di cui all'art. 1 LDist (art. 9 LDist) - ditte svizzere**

**- Calcolo sanzione**

$(c \times 5'000 / 100) \times \text{fattore NL} \times \text{fattore T}$

a = massa salariale lorda dovuta in base al CNL di riferimento

b = massa salariale lorda emersa dal controllo ispettivo

c = differenza percentuale:  $[(a-b) / a] \times 100$

fattore NL = fattore che dipende dal numero di lavoratori con un salario inferiore al CNL, occupati a tempo pieno nell'azienda

fattore T = fattore che dipende dal numero di mesi rilevati in infrazione

No. lavoratori (FTE)	Fattore NL	Mensilità in infrazione	Fattore T
Se > 0 e < 2	0.63	da 0.1 a 3	2
Se ≥ 2 e < 4	1.00	da 4 a 6	4
Se ≥ 4 e < 7	1.38	da 7 a 9	6
Se ≥ 7 e < 10	2.00	da 10 a 12	8
Se ≥ 10 e < 15	2.75	da 13 a 15	10
Se ≥ 15	3.50	oltre 16	12

Nel caso in cui il salario non fosse versato in franchi svizzeri, è determinante il tasso di cambio mensile nel periodo dell'impiego. Valgono i tassi di cambio medi pubblicati sul sito dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (cfr. direttiva SECO "procedura da seguire per il confronto internazionale dei salari").

Per le infrazioni di cui al punto 11 valgono le ulteriori condizioni:

- massimo fr. 5'000.--
- in aggiunta fr. 150.-- di tassa di giustizia
- per le aziende recidive la sanzione sarà calcolata in base al punto 12 [per recidiva si intende la medesima o analoga infrazione nell'arco di cinque anni dall'infrazione precedente]

**12. Gravi infrazioni alle disposizioni sui salari minimi prescritte dai CNL ai sensi dell'art. 360a del CO, di cui all'art. 1 LDist (art. 12 LDist) - ditte svizzere**

**- Calcolo sanzione**

$(c \times 40'000 / 100) \times \text{fattore NL} \times \text{fattore T}$

a = massa salariale lorda dovuta in base al CNL di riferimento

b = massa salariale lorda emersa dal controllo ispettivo

c = differenza percentuale:  $[(a-b) / a] \times 100$

fattore NL = fattore che dipende dal numero di lavoratori con un salario inferiore al CNL, occupati a tempo pieno nell'azienda

fattore T = fattore che dipende dal numero di mesi rilevati in infrazione

N. lavoratori (FTE)	Fattore NL	Mensilità in infrazione	Fattore T
Se > 0 e < 2	0.63	da 0.1 a 3	2
Se ≥ 2 e < 4	1.00	da 4 a 6	4
Se ≥ 4 e < 7	1.38	da 7 a 9	6
Se ≥ 7 e < 10	2.00	da 10 a 12	8
Se ≥ 10 e < 15	2.75	da 13 a 15	10
Se ≥ 15	3.50	oltre 16	12

Nel caso in cui il salario non fosse versato in franchi svizzeri, è determinante il tasso di cambio mensile nel periodo dell'impiego. Valgono i tassi di cambio medi pubblicati sul sito dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (cfr. direttiva SECO "procedura da seguire per il confronto internazionale dei salari").

Per le infrazioni di cui al punto 12 valgono le ulteriori condizioni:

- massimo fr. 40'000.--
- in aggiunta fr. 150.-- di tassa di giustizia
- per le aziende recidive la sanzione sarà aumentata, ad ogni ulteriore infrazione, di una volta e mezzo  
[per recidiva si intende la medesima o analoga infrazione nell'arco di cinque anni dall'infrazione precedente]

Bellinzona, 30 aprile 2014